

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 451)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 gennaio 1977
(V. Stampato n. 982)*

**presentato dal Ministro delle Finanze
(PANDOLFI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)**

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(MORLINO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 gennaio 1977*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, concernente proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti con le seguenti modificazioni:

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« La dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente deve essere presentata da

tutti i contribuenti, compresi quelli considerati negli articoli 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il 5 marzo di ciascun anno, con le modalità previste dallo stesso decreto.

Le annotazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, previste in luogo delle dichiarazioni mensili trimestrali e semestrali, devono essere effettuate entro il giorno cinque del secondo mese successivo al mese, trimestre o semestre cui le annotazioni si riferiscono. Le annotazioni relative al mese di novembre di ciascun anno devono essere effettuate entro il 22 dicembre successivo.

I pagamenti di imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 27, 30, 31 e 33 del decreto indicato nel primo comma devono essere effettuati, a decorrere dal 1° febbraio 1977, a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, ed entro i termini stabiliti rispettivamente nel precedente comma per l'effettuazione delle annotazioni e nel primo comma per la presentazione della dichiarazione annuale ».

All'articolo 6, ultimo comma, le parole: « ad un milione » sono sostituite con le seguenti: « a lire cinquecentomila ».

All'articolo 7, sono aggiunte, in fine, le parole: « Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non si applicano quelle previste dall'articolo 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica ».

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 24 dicembre 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e di stabilire nella stessa materia nuove norme per le dichiarazioni e i versamenti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

DECRETA:

Art. 1.

Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con la legge 23 dicembre 1972, n. 821, con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 383 e con la legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1977.

Art. 2.

Il termine del 31 dicembre 1976 previsto dall'articolo 38, terzo comma, prima parte del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per l'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, è prorogato al 31 dicembre 1977.

I termini del 31 dicembre 1976 e del 31 dicembre 1977 stabiliti dall'articolo 38, terzo comma, seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, relativi alle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto previste dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 383, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1977 e al 31 dicembre 1978.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne è prorogata al 31 dicembre 1977.

Art. 4.

La dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente deve essere presentata da tutti i contribuenti, compresi quelli considerati negli articoli 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il 25 febbraio di ciascun anno, con le modalità previste dallo stesso decreto.

I pagamenti di imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 27, 30, 31 e 33 del decreto indicato nel precedente comma devono essere effettuati, a decorrere dal 1° febbraio 1977, a norma dell'articolo 11 della legge 12 novembre 1976, n. 751, ed entro il giorno 25 del mese di scadenza.

Art. 5.

I pagamenti d'imposta di cui all'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, devono essere effettuati con arrotondamento a lire mille, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento, e per eccesso se è superiore. Qualora la somma risultante dall'arrotondamento sia pari a lire mille, il versamento non deve essere effettuato.

Art. 6.

Le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di attività, previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, devono essere presentate in duplice esemplare in conformità a modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze, e devono contenere le indicazioni prescritte con lo stesso decreto.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

La dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente deve essere presentata da tutti i contribuenti, compresi quelli considerati negli articoli 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il 5 marzo di ciascun anno, con le modalità previste dallo stesso decreto.

Le annotazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, previste in luogo delle dichiarazioni mensili, trimestrali e semestrali, devono essere effettuate entro il giorno cinque del secondo mese successivo al mese, trimestre o semestre cui le annotazioni si riferiscono. Le annotazioni relative al mese di novembre di ciascun anno devono essere effettuate entro il 22 dicembre successivo.

I pagamenti di imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 27, 30, 31 e 33 del decreto indicato nel primo comma devono essere effettuati, a decorrere dal 1° febbraio 1977, a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, ed entro i termini stabiliti rispettivamente nel precedente comma per l'effettuazione delle annotazioni e nel primo comma per la presentazione della dichiarazione annuale ».

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nonchè nelle deleghe e negli attestati di cui all'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, deve essere indicato il numero di partita attribuito dal predetto ufficio a ciascun contribuente. I contribuenti che non ne siano in possesso possono farne richiesta direttamente presso il competente ufficio.

In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila ad un milione.

Art. 7.

Per le annotazioni prescritte dall'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, valgono in quanto applicabili, a partire dalla data stabilita con il decreto del Ministro per le finanze previsto dallo stesso articolo, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che fanno riferimento alle dichiarazioni mensili, trimestrali e semestrali.

In caso di omesso o tardivo versamento dell'imposta sul valore aggiunto risultante dalle annotazioni indicate nel precedente comma si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta non versata.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1976.

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI —
MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Identico.

In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

Art. 7.

Identico.

In caso di omesso o tardivo versamento dell'imposta sul valore aggiunto risultante dalle annotazioni indicate nel precedente comma si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta non versata. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non si applicano quelle previste dall'articolo 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 8.

Identico.